



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
"I.I.S. VILFREDO FEDERICO PARETO"

Istituto Tecnico Economico e Turismo – Tecnico e Professionale Agrario – Liceo Scienze Umane

Via Litta Modignani, 55 - 20161 Milano - Tel. (02) 6453919/984

Email Istituto: MIIS03600A@istruzione.it – MIIS03600A@PEC.ISTRUZIONE.IT

Circolare n. 170

Milano, 19 maggio 2020

A.S. 2019-20

AI DOCENTI

Oggetto: Valutazione finale

In seguito alla pubblicazione dell'O.M. 11 del 16 maggio 2020 si forniscono le indicazioni operative per la conduzione degli scrutini finali che si terranno a distanza e l'attribuzione del credito scolastico.

Ammissione alla classe successiva

In base alla O.M. 11 del 16 maggio 2020, limitatamente all'a.s. 2019/2020, **gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva** in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, ovvero, **anche se hanno riportato voto insufficiente in una o più discipline compreso il comportamento e anche se il limite massimo di assenze**, corrispondente ad almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzati, **sia stato superato per cause gravi** (si vedano le deroghe al tetto massimo di assenze deliberate dal collegio dei docenti). In nessun caso è prevista la sospensione di giudizio.

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe **non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno**, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

Nel verbale dello scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

Ammissione agli Esami di Stato

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del D.Lgs. 62/2017, **ovvero, anche se non hanno riportato voto sufficiente in tutte le discipline** compreso il comportamento, **anche se la frequenza non è corrispondente almeno ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato**, anche se non hanno effettuato tutte le esperienze di PCTO previste per l'anno di corso.

Piano di apprendimento individualizzato (art. 6 O.M. 11 /2020)

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato (da ora denominato "PAI art.6"), in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il PAI art.6 è allegato al documento di valutazione finale.

Valutazione alunni con disabilità, DSA e BES non certificati

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Il PAI art.6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

La valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato anche per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato.

Attribuzione del credito scolastico

Per l'attribuzione del credito, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del D. Lgs. 62/2017, si procede all'attribuzione del credito con la seguente integrazione.

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, sempre con riferimento all'allegato A del D.Lgs. 62/2017 corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riferimento agli obiettivi previsti dal PAI art.6. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

Per gli alunni della classe quinta il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A dell'O.M 11/2020.

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all'allegato A, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all'esame di Stato.

Agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta.

Situazioni particolari

Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.

Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici sono svolti in presenza entro il 1° settembre 2020 o comunque entro l'inizio della sessione suppletiva degli Esami di Stato.

Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il PAI art.6 per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.

Predisposizione Piano di Integrazione degli apprendimenti (PIA)

La stessa ordinanza 11 del 16 maggio 2020 prevede infine che il consiglio di classe individui le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inserisca in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti (PIA)**.

Il Dirigente Scolastico
Rossana di Gennaro